

## **THE DAWN OF THE NEW PROCEDURES FOR RESOLVING OVER-INDEBTEDNESS CRISES**

di

**VALERIA MANZO**

***Sommario: I. Sull'iter legislativo che ha condotto all'approvazione della Legge n. 3/2012 – II. Il sovraindebitamento nel nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza – III. La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore – IV. Il concordato minore – V. La liquidazione controllata del sovraindebitato – VI. Il futuro ruolo dell'OCC.***

### **I. SULL'ITER LEGISLATIVO CHE HA CONDOTTO ALL'APPROVAZIONE DELLA LEGGE N. 3/2012.**

Il dibattito sulla necessità d'introdurre nel nostro ordinamento una procedura di regolazione dell'insolvenza civile è andato, negli ultimi anni, intensificandosi in ragione del progressivo indebitamento di privati e famiglie derivante dal crescente e sistematico ricorso al credito al consumo caratterizzato, a sua volta, dalla destinazione di flussi reddituali futuri al rimborso del debito<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Ex multis* BATTAGLIA R., *I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012*, in *Fallimento*, 2013; BENINCASA D., *Composizione della crisi da sovraindebitamento. L'istituto in rapporto alle procedure concorsuali*, in *Temi Romana*; D'AMORA R., *Aristotele, Holmes e i creditori estranei (note a margine della legge n. 3 del 2012)*, 2012; D'AQUINO DI CARAMANICO R., *Organismi di composizione della crisi*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, *Il Civilista*, 2013; FABBIANO V., *Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in [www.ilsovraindebitamento.it](http://www.ilsovraindebitamento.it), Studio Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, 2013; FABIANI M., *La gestione del sovraindebitamento del debitore "non fallibile" (d.l. 212/2011)*, in *Il Caso.it*, 2012; FERRO M., *L'insolvenza civile*, in

Dall'introduzione all'interno della Legge Fallimentare di un istituto quale l'esdebitazione, concepito al fine di consentire la liberazione del debitore fallito da tutti i propri debiti pregressi rimasti insoddisfatti, è sorto un acceso dibattito dottrinario relativo all'opportunità di consentire anche a coloro i quali non fossero assoggettabili alla disciplina fallimentare la possibilità di accedere al c.d. *fresh start*.

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (recante Disposizione in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento) ha introdotto, per la prima volta, nel nostro ordinamento delle procedure di esdebitazione destinate a tutti quei soggetti sovraindebitati i quali non potessero accedere alle procedure concorsuali<sup>2</sup>.

Si premetta un breve *excursus* del travagliato *iter* legislativo che ha condotto all'approvazione della Legge c.d. *salvasuicidi*.

Nel corso della XV Legislatura, al fine di permettere a qualunque persona fisica che versasse in una situazione d'insolvenza ovvero di temporanea difficoltà finanziaria (purché percettrice di un reddito o titolare di beni) di far fronte a situazioni di sovraindebitamento, venne presentato il D.D.L. n. C 412 del 3 maggio 2006 volto ad istituire una procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori.

In data 1° aprile 2009 il Senato approvò il D.D.L. n. 307, c.d. Centaro denominato Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da

---

*Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012; FILOCAMO F. S., *Gli organismi di composizione della crisi: l'assetto organizzativo*, in *Sovraindebitamento e usura*, Milano, 2012; GUIOTTO A., *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Fallimento*, 2012; IVONE G., *L'ammissione alla procedura*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, Il Civilista, 2013; MODICA L., *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli, 2012; PELLECCIA E., *Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012; PORRECA P., *L'insolvenza civile*, in *Le riforme della legge fallimentare*, 2009; SABATELLI E., *I creditori nella composizione delle crisi da sovraindebitamento del consumatore*, in *I Battelli del Reno*, Università degli studi di Bari, 2013; SOLLINI E., *La composizione della crisi da sovraindebitamento*, Napoli, 2013; SPAGNUOLO D., *L'insolvenza del consumatore*, in *La nuova legge fallimentare "rivista e corretta"*, 2008; TERRANOVA G., *La composizione della crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme*, in *Composizione della crisi da sovraindebitamento*, Il Civilista, 2012.

<sup>2</sup> ABI, *Sovraindebitamento – Crisi d'impresa*, circolare n. 3 del 25 gennaio 2013, Relazione illustrativa al d.l. 179/2012.

sovraindebitamento; in sede di sottoposizione all'esame della Camera (AC 2364) lo stesso fu approvato il 26 ottobre 2011 con una serie di modificazioni che determinarono, però, la necessità di un ulteriore esame da parte del Senato (AS 307-B).

Nelle more della definitiva approvazione del testo, con legislazione d'urgenza fu emanato il D.L. 22 dicembre 2011 n. 212 recante Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, con **il quale fu introdotto** un organico complesso di norme finalizzate a permettere ai debitori, con l'ausilio di organismi di composizione della crisi ed eventualmente ricorrendo anche a terzi garanti, di proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti.

La consapevolezza dello stato ormai avanzato dell'*iter* dell'AS 307-B indusse il Senato ad **anteporre alla conversione l'approvazione del Disegno di Legge d'iniziativa parlamentare tradottosi con la pubblicazione nella G.U. del 30 gennaio 2012 della Legge n. 3/2012.**

Constatato come la procedura, come conformata nell'originaria versione dalla Legge, non avesse avuto una significativa applicazione nei principali Tribunali italiani, la Camera invitò il Governo a provvedere con la presentazione di un apposito D.D.L.

Nello specifico, con il Disegno di Legge AC 5117:

- venne introdotto un ulteriore procedimento per la composizione delle crisi da **sovraindebitamento del soggetto consumatore** (inteso quale debitore persona fisica che avesse assunto obbligazioni prevalentemente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta);
- fu ridotta al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell'accordo con i creditori;
- furono dettate una serie di disposizioni comuni ad entrambi i procedimenti;
- si prevede la possibilità per i debitori di rifarsi, alternativamente, ad una procedura di liquidazione di tutti i beni<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> LO CASCIO G., *L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 27 gennaio 2012, n. 3)*, in *Fallimento*, 2013.

Da ultimo, con il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - c.d. Decreto Crescita 2.0), convertito nella Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (recante Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) la normativa sul sovraindebitamento è stata riformata nel senso già auspicato dal Governo con il succitato Disegno di Legge nell'ottica della creazione di comparti normativi alternativi ma complementari.

## **II. IL SOVRAINDEBITAMENTO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA.**

Con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, rubricato Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n. 155, pubblicato nella G.U. in data 14 febbraio 2019 ma che entrerà in vigore il 14 agosto 2020, sono state apportate talune rilevanti modifiche alla disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento.

Esaminiamole in dettaglio, conducendo una comparazione con la disciplina vigente.

Il Codice ha, in primo luogo, apportato la seguente innovazione terminologica rinominando come segue le tre procedure:

- il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 72-78) ha sostituito il piano del consumatore (artt. 12-bis-14-bis L. n. 3/2012);
- il concordato minore (artt. 79-88) ha sostituito l'accordo di composizione della crisi (artt. 10-12 L. n. 3/2012);
- la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 273-281) ha sostituito la liquidazione dei beni (artt. 14-ter-14-terdecies L. n. 3/2012).

È stato, altresì, previsto un quarto procedimento per il debitore incapiente.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 283, *“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”*.

Trattasi della c.d. esdebitazione senza utilità con la quale, nell'ottica della *ratio legis* generale della riforma della de-stigmatizzazione del debitore insolvente, si mira a reinserire nel circuito economico soggetti potenzialmente produttivi (non intestatari di alcun bene immobile o mobile da sottoporre a liquidazione volontaria).

Per quanto attiene il requisito oggettivo di accesso alla procedura ovvero la definizione di sovraindebitamento:

--- ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. a) della Legge n. 3/2012 trattasi de *“La situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

--- ai sensi, invece, dell'art. 2, primo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 14/2019 trattasi de *“Lo stato di crisi (quale stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore) o di insolvenza (quale stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi:

--- la Legge n. 3/2012 ammette l'accesso alla procedura:

- 1) ai c.d. imprenditori commerciali sotto-soglia;
- 2) agli **imprenditori agricoli** che esercitino le attività indicate all'art. 2135 c.c. sia in forma individuale che in forma societaria;
- 3) alle **start-up innovative**;
- 4) agli **ex soci illimitatamente responsabili** di società di persone i quali non ricoprono più tale qualifica **da più di un anno**;
- 5) ai soci di società di capitali per i soli debiti e garanzie personali;
- 6) all'imprenditore cessato con cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno;
- 7) ai consumatori;
- 8) ai professionisti intellettuali i quali esercitino attività regolamentate da leggi speciali con conseguente iscrizione ad un albo e i professionisti non iscritti;
- 9) agli **artisti** i quali non esercitino l'attività in forma di impresa;
- 10) alle **associazioni professionali ed alle società tra professionisti** che esercitino attività regolamentate da leggi speciali e non;
- 11) infine, agli **enti privati, ai consorzi, alle associazioni ed alle fondazioni che non abbiano** come scopo l'esercizio di un'**attività commerciale** e non siano soggetti a liquidazione coatta amministrativa;

--- diversamente, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ammette l'accesso:

- 1) ai consumatori;
- 2) ai professionisti;
- 3) ai soci: a) di società in nome collettivo; b) accomandatari di società in accomandita semplice e per azioni; c) accomandanti ingeritisi nell'amministrazione *ex art. 2320 c.c.*, purché non vi sia pregiudizio per i creditori sociali;
- 4) al c.d. imprenditore minore (che presenti congiuntamente i seguenti requisiti: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; b) ricavi, in qualunque modo essi

risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; c) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);

5) all'imprenditore agricolo c.d. minore;

6) alle *start-up* innovative;

7) al garante sovraindebitato (il quale, ai sensi dell'art. 70, ben potrà accedere al concordato minore ovvero al piano di ristrutturazione allorquando la fideiussione sia stata rilasciata rispettivamente in favore di un imprenditore/professionista ovvero di un consumatore);

8) e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a LCA o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Avuto riguardo alla nozione di consumatore:

--- ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. b) della Legge n. 3/2012 s'intende "*Il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*";

--- ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera e) del D.Lgs. 14/2019 s'intende, bensì, "*La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*".

Al fine di ovviare alla prassi dei Tribunali che, nel silenzio della normativa, troppo spesso rigettavano i ricorsi proposti congiuntamente dai membri della stessa famiglia, l'art. 66 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza contempla la possibilità per gli stessi (intesi oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto) di presentare una procedura familiare o un unico

progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento allorquando siano conviventi ovvero quando il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Per quanto attiene il requisito della meritevolezza:

--- l'art. 12-bis, terzo comma, della Legge n. 3/2012 sancisce che il giudice omologa il piano del consumatore nel sol caso in cui escluda che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

--- le difficoltà interpretative riscontrate in relazione al concetto di colpa, hanno indotto il legislatore della riforma:

- a smorzare l'estrema rigidità del concetto di meritevolezza mantenendola nel sol caso di debitore incapiente (come precedentemente esposto) e degradandola, negli altri casi, a mera diligenza nell'assumere le obbligazioni;

- ad estenderla al creditore il quale abbia colpevolmente determinato la situazione d'indebitamento o il suo aggravamento con conseguente preclusione per lo stesso di presentare opposizione ovvero reclamo in sede di omologa nonché di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

### **III. LA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.**

Venendo alla trattazione del piano del consumatore/nuova procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si evidenzia quanto segue.

Per quanto concerne il contenuto della proposta:

--- a norma dell'art. 8 della Legge n. 3/2012 il consumatore può proporre ai propri creditori la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (inclusa la cessione dei crediti futuri)<sup>4</sup>;

---

<sup>4</sup> AGOSTINI F., *Il piano del consumatore. Dall'omologa alla cessazione*, ODCEC Pistoia, 2013.

--- a norma, invece, dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019, il consumatore può, con l'ausilio dell'OCC, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti avente contenuto libero che indichi, in modo specifico, tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e, eventualmente, che preveda il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.

Avuto riguardo al principio di prevalenza dei debiti di natura personale su quelli di natura professionale si attenziona come, nella vigenza della Legge n. 3/2012, in relazione alla tipologia di debiti che possono essere ammessi al ripianamento, siano sorti non pochi dubbi interpretativi.

Sulla questione si è recentemente espressa la Cassazione con la sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016 la quale, nell'esaminare le diverse interpretazioni della nozione di consumatore offerte, ha affermato il principio secondo il quale **la nozione di consumatore** non fa riferimento ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, **purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue** *“potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, comma 2, lett. b), una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali”*.

Tale orientamento ha trovato positivo accoglimento in un recente decreto di omologa del Tribunale di Paola del 12 maggio 2016 (R.G. n. 341/2015) che, in aderenza a quanto affermato dal Supremo Consesso ha statuito la possibilità di avvalersi del piano del consumatore in presenza di “crediti di natura mista” derivanti, in minima parte, anche da attività imprenditoriale.

Nonostante l'auspicio di una regolamentazione normativa *ad hoc*, il D.Lgs. n. 14/2019 nulla ha previsto in merito.

In relazione alla falcidiabilità della cessione del quinto dello stipendio:

--- nel silenzio della Legge c.d. salvasuicidi, i Tribunali si sono, sovente, trovati a dover decidere se il patrimonio del debitore messo a disposizione dei creditori para-concorsuali dovesse comprendere anche le quote di stipendio oggetto di cessione, adottando decisioni tutt'altro che unanimi;

--- l'art. 67, terzo comma, del Codice della crisi e dell'insolvenza statuisce, invece, che: *“La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”*.

Quanto alla soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio:

--- l'art. 8, quarto comma, della Legge n. 3/2012 ammette la previsione di una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione<sup>5</sup>;

--- diversamente a dirsi con il dettato di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 67 del D.Lgs. n. 14/2019 a norma dei quali viene sancito che: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*

*È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*.

Da ultimo, circa il merito creditizio:

---

<sup>5</sup> CARON A., *L'Omologazione dell'accordo e del piano*, in *La “nuova” composizione della crisi da sovraindebitamento*, Il Civilista, 2013.

--- se la Legge n. 3/2012 non ha preso in considerazione in maniera diretta la condotta dei creditori, ritenendo neutra la condotta degli stessi nel concedere le singole operazioni economiche;

--- l'art. 68, terzo comma, del D.Lgs. n. 14/2019 impone all'OCC di indicare, nella propria relazione particolareggiata, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

#### **IV. IL CONCORDATO MINORE.**

La Legge n. 3/2012 prevede la possibilità per il debitore in stato di sovraindebitamento (incluso il consumatore) di proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che:

--- assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, indichi le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori (anche se suddivisi in classi) e per l'ipotetica liquidazione dei beni, nonché eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;

--- affidi il patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Diversamente, secondo quanto sancito dall'art. 74 del D.Lgs. n. 14/2019 *“I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.*

*2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori?”.*

Ne consegue, dunque, che:

--- mentre attualmente il consumatore può accedere a tutte e tre le procedure di sovraindebitamento, in futuro potrà, esclusivamente, optare per il piano di ristrutturazione e la liquidazione controllata;

--- allorché non si realizzi una delle due succitate condizioni, i debitori dovranno optare per lo strumento della liquidazione controllata essendo loro precluso l'accesso al piano di ristrutturazione.

L'art. 8 della Legge c.d. salvasuicidi prevede che la soddisfazione dei crediti possa avvenire attraverso qualsiasi forma (inclusa la cessione dei crediti futuri).

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, all'art. 74, terzo comma, prevede una disposizione del seguente tenore: *“La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi”*.

Per quanto attiene i *quorum* da computare ai fini del raggiungimento dell'accordo, l'art. 11, secondo comma, della Legge n. 3/2012 richiede che lo stesso sia approvato dai creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Difformemente, l'art. 79 del D.Lgs. n. 14/2019 ne statuisce l'approvazione dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

In relazione ai soggetti non ammessi al voto e non computati ai fini del raggiungimento della maggioranza, la riforma innova rispetto all'attuale normativa includendovi la parte dell'unione civile ed il convivente di fatto del debitore.

Da ultimo, circa la natura giuridica si attenziona come:

--- se con l'attuale normativa l'accordo è una convenzione tra debitore proponente e creditori aderenti (dalla dottrina definito come atto complesso a formazione progressiva) dove il controllo del giudice assume natura meramente formale e non sostanziale<sup>6</sup>;

---

<sup>6</sup> CARON A., *op. ult. cit.*, Il Civilista, 2013.

--- con la riforma muta sostanzialmente nella ragione in cui il giudice viene investito di più ampi poteri dovendo verificare, oltre al raggiungimento della maggioranza, l'ammissibilità giuridica nonché la fattibilità economica del piano.

## **V. LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRA INDEBITATO.**

La procedura di liquidazione del patrimonio, non contenuta nell'originaria formulazione, è stata introdotta con il D.L. n. 179/2012 il quale ha aggiunto gli artt. 14 *ter* e ss. alla Legge n. 3/2012.

Essa si pone come strumento di carattere residuale o alternativo trattandosi di un istituto che, ricalcando la procedura di liquidazione fallimentare, coinvolgendo l'intero patrimonio (pignorabile) del debitore compresi gli accessori, le pertinenze ed i beni futuri, si pone come procedimento esecutivo/espropriativo volto alla ripartizione dell'attivo tra i creditori secondo le regole proprie del concorso<sup>7</sup>.

All'apertura della procedura ben può giungersi, oltre che a seguito di apposita domanda del debitore, anche attraverso un *iter* patologico che conduce all'apertura della stessa per effetto della conversione dell'accordo con i creditori ovvero del piano del consumatore.

Ai sensi dell'art. 14 *quater* della Legge n. 3/2012 tale conversione è, difatti, disposta dal giudice nel sol caso in cui i fatti inattuativi delle altre procedure siano stati determinati da cause imputabili al debitore su istanza:

--- del debitore stesso;

--- ovvero di uno dei creditori.

Sul punto si condivide l'orientamento di quella dottrina secondo la quale l'accesso alla procedura tramite conversione (postulando la risoluzione dell'accordo o la revoca del

---

<sup>7</sup> MACARIO F., *Finalità e definizioni*, in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, Il Civilista, 2013.

piano) sembrerebbe attribuirle un connotato sanzionatorio generante un'incoerenza di fondo con l'intera procedura.

Ancor più incoerente con la *ratio legis* risulta il dettato di cui all'art. 268 del D.Lgs. n. 14/2019 laddove viene previsto come l'accesso alla liquidazione controllata possa essere domandata, oltre che dal debitore:

--- da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali;

--- e, qualora l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal Pubblico Ministero.

Tuttavia, se a chiedere la procedura sia un soggetto diverso dal sovraindebitato, essa sarà dichiarata improcedibile allorquando già penda un piano di ristrutturazione ovvero un concordato minore, oppure il debitore chieda di accedervi.

Invariate sono rimaste le singole fasi della procedura ovvero l'apertura, la formazione del passivo, la liquidazione dell'attivo, il riparto e la chiusura.

## **VI. IL FUTURO RUOLO DELL'OCC.**

Trattando, da ultimo, del mutato ruolo dell'OCC si evidenzia quanto in appresso<sup>8</sup>.

Per quanto attiene la nomina è stato previsto:

- in via principale che la domanda al giudice avvenga tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente;

- in via residuale che, qualora nel circondario non vi sia un OCC, le funzioni dello stesso siano svolte da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nominati dal Presidente del Tribunale competente ovvero da un giudice da lui delegato.

---

<sup>8</sup> Ex multis AGOSTINI F., *Il ruolo dell'O.C.C. nei rapporti con i professionisti del debitore*, ODCEC Pistoia, 2014; LUMI A., *Composizione delle crisi da sovraindebitamento – Presupposti di ammissibilità e presentazione della domanda – Il ruolo dell'Organismo di composizione della crisi*, Incontro di studio – Pistoia - 23 maggio 2013; MICHELOTTI F., *Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento*, ODCEC Pistoia, 2014.

Non è chiaro se all'OCC competerà ancora la prededuzione (sin ora riconosciutagli dalla giurisprudenza) in considerazione che, nella nuova disciplina, non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese durante le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi da soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi.

La relazione (che non viene più definita particolareggiata) dovrà contenere:

--- nella ristrutturazione dei debiti del consumatore: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) la valutazione del merito creditizio del debitore da parte del soggetto finanziatore;

--- nel concordato minore: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta; h) la valutazione del merito creditizio del debitore da parte del soggetto finanziatore.

Infine, avuto riguardo ai compiti, tanto nella ristrutturazione dei debiti del consumatore (*cf.* art. 71) quanto nel concordato minore (*cf.* art. 81) l'OCC:

- 1) vigilerà sull'esatto adempimento del piano;
- 2) risolverà le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice;
- 3) ogni sei mesi riferirà al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- 4) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenterà al giudice il rendiconto.

In relazione al rendiconto spetterà, poi, al giudice:

--- approvarlo e, di conseguenza, procedere alla liquidazione del compenso in favore dell'OCC (tenendo conto della diligenza da questi mostrata);

--- ovvero non approvarlo (con possibilità di escludere il diritto al compenso come espressamente sancito dagli artt. 71, quarto comma, e 81, quarto comma, del D.Lgs. n. 14/2019) indicando gli atti necessari per l'esecuzione del piano/concordato minore ed un termine per il loro compimento.

Concludendo, è auspicabile che la lunga *vacatio del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* conduca a riflessioni tali che volgano a porre rimedio a non poche criticità, come segnalate nelle pagine che precedono.